



STATUTO

A. BASE LEGALE E SCOPO

Art. 1 - Nome

Sotto il nome "Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri" è costituita nel Cantone Ticino un'Associazione ai sensi degli articoli 60 e segg. del Codice Civile Svizzero. L'Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri è iscritta a Registro di Commercio.

L'Associazione, senza scopo di lucro, è apolitica e aconfessionale.

L'Associazione fa parte della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne ed è membro della Federazione svizzera delle strutture d'accoglienza per l'infanzia (Kibesuisse).

Art. 2 - Sede

Il domicilio dell'Associazione Famiglie Diurne Sopraceneri è a Locarno.

Art. 3 - Scopo

Lo scopo dell'Associazione è quello di offrire dei servizi che diano la possibilità ai genitori di conciliare gli impegni professionali e personali con la cura dei propri figli. Tutte le attività dell'Associazione sono orientate al benessere e alla tutela degli interessi dell'infanzia.

Art. 4 - Responsabilità

Per gli obblighi sociali risponde unicamente il capitale dell'Associazione. È esclusa la responsabilità personale.

B. CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Art. 5 - Affiliazione

La qualifica di socio attivo o passivo può essere acquisita sia da persone fisiche che da persone giuridiche.

Chi usufruisce di una delle forme di accoglienza proposte dall'Associazione ne diventa automaticamente membro attivo. Tutti coloro che si identificano con lo scopo dell'Associazione possono diventare membri passivi della stessa. La qualifica di socio si ottiene mediante il pagamento della quota sociale annua.

Tutti i membri attivi e passivi hanno diritto di voto.

I soci attivi e passivi dell'Associazione diventano automaticamente membri della Federazione Ticinese delle Famiglie Diurne.

Art. 6 – Cessazione

La qualifica di socio si estingue a seguito di disdetta, per esclusione o mancato pagamento della quota sociale annua; nel caso delle persone giuridiche, inoltre, per scioglimento delle stesse.

Per l'esclusione di un socio, per gravi motivi lesivi degli interessi dell'Associazione, è necessaria l'approvazione di almeno i due terzi dei presenti alla seduta del Comitato.

C. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 7 - Organi

Organi della citata Associazione sono:

1. l'Assemblea generale
2. il Comitato
3. l'ufficio amministrativo e di coordinamento
4. i revisori dei conti

Art. 8 – Assemblea generale

L'Assemblea generale è l'organo sovrano dell'Associazione e svolge i seguenti compiti:

1. nomina del Presidente del giorno e approvazione definitiva dell'ordine del giorno
2. approvazione del verbale dell'ultima Assemblea
3. approvazione e modifica dello statuto
4. elezione del Comitato, del Presidente dell'Associazione e dei Revisori
5. approvazione del rapporto annuale, del bilancio annuale e del rapporto dei revisori, a scarico del Comitato
6. determinazione delle tasse sociali dei membri attivi e passivi per l'anno successivo
7. esame delle proposte formulate dai singoli soci e dal Comitato
8. decisione in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo annualmente.

La convocazione ad un'assemblea deve pervenire a tutti i membri, in forma scritta, almeno 14 giorni prima della seduta e deve contenere l'elenco delle trattande e delle proposte scritte. In apertura di seduta, si decide se inserire all'ordine del giorno eventuali altre trattande. Le decisioni dell'Assemblea sono valide se prese a maggioranza semplice dei votanti, salvo per le modifiche degli statuti e per lo scioglimento dell'Associazione (art. 12).

Una volta che l'Assemblea generale è stata regolarmente convocata, il quorum si considera raggiunto indipendentemente dal numero dei membri presenti.

Art. 9 - Comitato

Il Comitato è composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9 membri.

Il Comitato amministra l'Associazione ed esegue le decisioni dell'Assemblea generale. Il Presidente, nominato dall'Assemblea generale, dirige e coordina l'attività del Comitato. Le decisioni sono valide solo se è presente la maggioranza assoluta dei membri componenti il Comitato. Esse vengono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Internamente, il Comitato assolve i seguenti compiti:

- 1. prepara e dirige l'Assemblea*
- 2. esegue le decisioni assembleari*
- 3. decide in merito a problemi che non ricadono nelle competenze dell'Assemblea*
- 4. promuove gli scopi dell'Associazione*
- 5. rappresenta l'Associazione e si occupa della gestione strategica*
- 6. organizza e gestisce l'ufficio amministrativo e di coordinamento*
- 7. costituisce commissioni ad hoc*
- 8. emana regolamenti interni*
- 9. nomina il Vice-Presidente e definisce le funzioni dei membri del Comitato*
- 10. gestisce il patrimonio e le finanze dell'Associazione*
- 11. elabora i conti preventivi e consuntivi*
- 12. determina annualmente le rette richieste alle famiglie per i servizi promossi dall'Associazione*

Art. 10 – Ufficio amministrativo e di coordinamento

L'ufficio amministrativo e di coordinamento comprende il personale dirigente e il personale amministrativo necessario per la gestione dell'Associazione e assolve i seguenti compiti:

- dirige e coordina il personale, le attività, i servizi e la gestione corrente dell'Associazione*
- informa, consiglia e sostiene le famiglie che richiedono i servizi dell'Associazione*
- esegue le decisioni del Comitato*
- è responsabile della gestione dei movimenti finanziari*
- collabora con il Comitato nella pianificazione, impostazione ed esecuzione dei progetti e attività straordinarie*

Art. 11 - Firme

Il Comitato regola i diritti di firma prevedendo che due membri firmino collettivamente.

Il Comitato può stabilire altre disposizioni in un regolamento creato ad hoc.

D. FINANZE

Art. 12 – Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti da:

- 1. ricavi da prestazioni di presa a carico dei bambini (rette)*
- 2. contributi dei membri*
- 3. sovvenzioni e contributi di istituzioni*
- 4. proventi degli eventi che organizza*
- 5. donazioni*

E. MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13 – Statuto

La modifica dello statuto richiede l'approvazione dei due terzi dei presenti all'Assemblea generale.

Lo scioglimento dell'Associazione richiede la maggioranza di almeno i tre quarti dei votanti all'Assemblea generale.

Art. 14 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il capitale sociale dovrà essere devoluto a favore di un'istituzione/ente a beneficio dell'esenzione fiscale e di principio, con scopo analogo o similare.

Questo statuto è stato approvato all'Assemblea costitutiva del 26 maggio 1987

- Modifica statutaria dell'art. 1. concernente la denominazione all'Associazione, approvata all'Assemblea generale del 26.05.1992. In vigore dal 13.09.1992.*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 27.05.1993*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 22.05.2003*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 22.05.2014*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 28.05.2015*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 25.11.2021*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 24.11.2022*
- Modifiche statutarie approvate all'Assemblea generale del 23.11.2023*